



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 28
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2013.

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

- ANDERLE MATTEO - Sindaco
- ANDERLE DANILO
- BEVER LORENZO
- CASAGRANDE LUCA
- FRUET LUCA
- GADLER GRAZIANO
- GALASTRI RENATO
- MOTTER MARIAGRAZIA
- NARDIN DORIANA
- OSS GIULIANO
- OSS EMER MARIA ELISA
- PINCIGHER ALDO
- PINCIGHER PIERGIOGIO
- PISONI ROSANNA
- TOLDO SANDRA

assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario comunale Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Anderle Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 79 – T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.G.R.
1/02/2005 n. 3/L)

Certifico io Sottoscritto
Segretario comunale, su
conforme dichiarazione del
messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il
giorno 20/12/2012 all'albo
pretorio ove rimarrà esposta per
10 giorni consecutivi.

Addì, 20/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marzatico dott.ssa Anna



Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 19/12/2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2013.

Premessa

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014;

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato;

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'I.MU.P. e la determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/10/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'I.MU.P.;

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta

sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)”*;

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)”*;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13, comma 10 del D.L. 201/11 concessa ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante: *“I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Dato atto che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

